

RAVVEDIMENTO OPEROSO (Art. 13, comma 1, D.Lgs. N. 472/97)

E' possibile sanare gli omessi o parziali versamenti **IMU-TASI-TARI** non pagati entro la scadenza di legge, applicando il "ravvedimento operoso", che consente di pagare l'imposta dovuta con l'aggiunta di sanzioni ed interessi a seconda dei giorni di ritardo. Con l'art 10bis del DL.124/2019, introdotto dalla Legge di conversione n.157/2019, **dal 25.12.2019 tutti i tributi comunali godono del ravvedimento cosiddetto lunghissimo**, già disponibile per i tributi erariali, almeno fino a quando l'Ente impositore non abbia notificato l'avviso di accertamento. Di seguito le sanzioni applicabili:

TIPO VIOLAZIONE (selezionare il tipo di ravvedimento)	SANZIONE
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 1 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 1%</i>)	0,10 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 2 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 2%</i>)	0,20 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 3 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 3%</i>)	0,30 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 4 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 4%</i>)	0,40 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 5 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 5%</i>)	0,50 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 6 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 6%</i>)	0,60 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 7 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 7%</i>)	0,70 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 8 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 8%</i>)	0,80 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 9 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 9%</i>)	0,90 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 10 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 10%</i>)	1,00 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 11 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 11%</i>)	1,10 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 12 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 12%</i>)	1,20 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 13 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 13%</i>)	1,30 %
Ravvedimento sprint: omesso/parziale pagamento acconto/saldo entro 14 gg. dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 14%</i>)	1,40 %
Ravvedimento breve : omesso/parziale pagamento acconto/saldo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/10 del 15%</i>)	1,50 %
Ravvedimento intermedio : omesso/parziale pagamento acconto/saldo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del versamento (<i>riduzione a 1/9 del 15%</i>)	1,67 %
Ravvedimento lungo o annuale : regolarizzazione errori omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, dal 91° giorno al 30/06 dell'anno successivo a quello della violazione (<i>riduzione a 1/8 del 30%</i>)	3,75 %
Ravvedimento lunghissimo o biennale : regolarizzazione errori omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine presentazione dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione , ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (<i>riduzione a 1/7 del 30%</i>)	4,29%
Ravvedimento ultra biennale : regolarizzazione errori omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, oltre il termine presentazione	5,00 %

dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore** (*riduzione a 1/6 del 30%*)

Ravvedimento per omessa dichiarazione: entro 90 gg. dalla scadenza della presentazione della denuncia (*riduzione a 1/10 del 100%*) 10,00 %

N.B.: In base all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 472 del 18/12/1997 il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo nonché al pagamento degli interessi moratori.

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:

2025: 2,00% annuo; **2024:** 2,50% annuo; **2023:** 5,00% annuo; **2022:** 1,25% annuo; **2021:** 0,01% annuo; **2020:** 0,05% annuo; **2019:** 0,8% annuo.